

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SANITASERVICE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
N. 51/2024 DEL 26/04/2024

In data 26 aprile 2024, alle ore 12:00, presso la sede operativa della società Sanitaservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Sanitaservice" o la "Società"), in Piazza Filippo Muratore n.1, il Responsabile Sanitaservice Servizio Acquisizione beni e servizi, Dott. Mauro Durante, nominato con determinazioni dell'Amministratore Unico n. 01/2022 del 13 dicembre 2022 e n. 09/2023 del 6 febbraio 2023, alla presenza della Dott.ssa Maria Antonietta Muci, la quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento:

Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/90, dell'affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) per il triennio 2024/2026 per le necessità di Sanitaservice ASL LE srl.

IL RESPONSABILE SANITASERVICE SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO

- che con Verbale di Determinazione del Responsabile Servizio Acquisizione beni e servizi di Sanitaservice n. 48/2024 del 19 aprile 2024, è stato preso atto delle risultanze dell'Avviso Pubblico per indagine di mercato finalizzato all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo;
- che con il suddetto Verbale di Determinazione è stata affidato il suindicato servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla società Adriateca srl, corrente a Lecce;
- che è pervenuta nota da parte dell'operatore economico Peschiulli Insurance Broker srl, acquisita al numero di protocollo aziendale SSIH/73120 del 23 aprile 2024, con la quale la precitata società comunicava che, a seguito della pubblicazione del Verbale di Determinazione n. 48/2024 del 19 aprile 2024, la stessa aveva rilevato la propria assenza dall'elenco degli operatori economici che avevano manifestato interesse, nonostante fosse stata regolarmente inviata la documentazione richiesta con pec dell'08 aprile 2024 alle ore 10:45, allegando a tal proposito ricevuta di accettazione e avvenuta consegna;
- che sono stati effettuati tempestivamente tutti i controlli necessari a verificare quanto denunciato dall'operatore economico;
- che con nota prot. n. SSIH/73145 del 26 aprile 2024 il Responsabile Affari Generali relazionava dettagliatamente sull'accaduto riportando, riguarda alla predetta pec, *"che per mero errore materiale, risultava nello stato "letta" e quindi già "lavorata" ma in realtà mai gestita, ovvero né acquisita al protocollo aziendale né inoltrata all'ufficio competente"*;
- che pertanto la manifestazione di interesse del suddetto operatore economico non è stata ricompresa al fascicolo del RUP e valutata al pari delle altre proposte progettuali;
- che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 36/2023 le Stazioni Appaltanti favoriscono *"l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità"*;
- che l'art. 21 *quinquies* della L. 241/90 prevede che *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al*

solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico."

RITENUTO

- che è necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione *ex art. 97* della Costituzione, procedere in autotutela a revocare ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il citato Verbale di Determinazione n. 48/2024 del 19 aprile 2024 con il quale era stato affidato il servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) in favore della Ditta Adriateca srl;

ACCERTATO

- che prima del perfezionamento del documento contrattuale, l'aggiudicazione è pacificamente revocabile (Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2291);
- che il potere di revoca in autotutela rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante;
- che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

RILEVATO

- che la revoca *de qua* interviene in una fase non ancora definita della procedura di affidamento, cioè in una fase in cui gli atti adottati hanno effetti instabili, del tutto interinali, a fronte dei quali non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo all'operatore economico, come esplicitamente precisato nel citato Verbale di Determinazione n. 48/2024 che testualmente recita: *"... omissis ... con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e possibilità di revoca prima della scadenza naturale della stessa con preavviso di almeno due mesi; ... omissis ..."*
- inoltre, che trattasi di Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per indagine di mercato che pertanto non ricopre i crismi delle procedure competitive quali le procedure negoziate con o senza pubblicazione del bando, procedure ristrette, o sistema dinamico di acquisizione;

RITENUTO

- che l'obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio arrecate ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole, e non anche in caso di atti ad effetti instabili ed interinali, come il caso di specie;
- altresì, in ordine alla revoca, di non dover effettuare le comunicazioni dell'avvio del procedimento di autotutela in quanto gli operatori economici, nella fattispecie, non possono configurarsi come partecipanti a una procedura competitiva poiché hanno solo espresso un interesse all'espletamento del servizio per la stazione appaltante, che avrebbe valutato la progettualità più consona alle proprie esigenze;

CONSIDERATO

- che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

ATTESTATO

- che il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Mauro Durante, già Responsabile Servizio Acquisizione beni e servizi di Sanitaservice ASL LE srl;

CONSIDERATA la propria competenza a agire, in qualità di Responsabile Servizio Acquisizione beni e servizi di Sanitaservice ASL LE srl, disposto con determinazioni dell'Amministratore Unico n. 01/2022 del 13/12/2022 e n. 09/2023 del 06/02/2023 e con la quale si autorizza il Dott. Mauro Durante ad emanare atti e provvedimenti;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI REVOCARE in autotutela, per le ragioni *supra* esposte, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione e ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Verbale di Determinazione del Responsabile Servizio Acquisizione beni e servizi n. 48/2024 del 19 aprile 2024, con il quale si è stato preso atto delle risultanze dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per indagine di mercato e dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, in favore della ditta Adriateca srl;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non arreca danno alla società, né agli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse a svolgere il servizio in parola, anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Mauro Durante, già Responsabile Servizio Acquisizione beni e servizi;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione e il rispetto delle norme sulla privacy;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito www.sanitaserviceaslle.it al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dagli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 159 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché nella relativa sottosezione dedicata alle pubblicazioni relative alla procedura in parola.

DI CONSERVARE il presente provvedimento agli atti di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Maria Antonietta Muci



Il Responsabile Acquisizione beni e servizi
Dott. Mauro Durante



